



Berna, 2 settembre 2020

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi):
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

in data 2 settembre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito a una modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi). Il termine di consultazione scade il

23 dicembre 2020

La presente revisione legislativa prende le mosse dalla mozione 15.3531 Feller Olivier «Potenziare i mezzi di difesa contro gli squatter allentando le condizioni di applicazione dell'articolo 926 del Codice civile», che propone di fissare nella legge a 48 o 72 ore il tempo di reazione per l'esercizio del diritto di autotutela. Questa soluzione non è stata accolta perché i giudici devono conservare anche in futuro un margine di apprezzamento, per poter tenere adeguatamente conto delle circostanze dei singoli casi. Tempi di reazione rigidi e brevi, indipendenti dalle possibili circostanze, possono complicare l'efficacia del diritto di autotutela e rivelarsi controproducenti per tutti gli interessati, in particolare per i proprietari di immobili. Inoltre, poiché il legislatore federale non può influire direttamente sul diritto cantonale di polizia, le conseguenze di questi termini sulle procedure standardizzate sviluppate dalle polizie cantionali per le occupazioni di immobili sono incerte. Le modifiche esposte in seguito mirano ad allentare le condizioni vigenti per l'esercizio della protezione del possesso:

- fissazione dell'inizio del tempo di reazione per l'esercizio dell'autotutela secondo l'articolo 926 capoverso 2 CC al momento in cui il possessore, con la diligenza richiesta dalle circostanze, viene o avrebbe potuto venire a conoscenza della sottrazione del possesso. Tenuto conto del fatto che, secondo l'opinione della dottrina, il periodo di reazione decorre dal momento in cui si



- realizza la sottrazione del possesso, la presente modifica soddisfa la richiesta della mozione di allentare i termini;
- chiarimento legislativo dell'obbligo di intervenire delle autorità nell'ambito del diritto di protezione del possesso con un'integrazione dell'articolo 926 capoverso 3 CC: autotutela del possesso ammessa soltanto se è impossibile ottenere tempestivamente l'intervento delle autorità. In tal modo si chiarisce la relazione controversa nella dottrina tra l'autotutela secondo l'articolo 926 CC e quella secondo l'articolo 52 capoverso 3 CO. Inoltre, viene ancorata nella legge la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale sull'obbligo d'intervento della polizia;
 - estensione dei provvedimenti vigenti di protezione del possesso del Codice di procedura civile (divieto giudiziale, art. 258 segg. CPC): sarà possibile ordinare la cessazione di una turbativa del possesso e la restituzione del possesso mediante ordinanza giudiziale contro ignoti. A tal fine occorre tenere debitamente conto dei diritti procedurali della cerchia degli interessati dall'ordinanza giudiziale, applicando per analogia i principi validi per il divieto giudiziale.

Vi invitiamo a prendere posizione sull'avamprogetto e sui relativi commenti del rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

egba@bj.admin.ch

Vi preghiamo di indicare nel parere le persone da contattare presso i Vostri servizi per eventuali domande.

Per domande ed eventuali informazioni è a Vostra disposizione la signora Nathalie Stoffel (tel. 058 466 00 64; nathalie.stoffel@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione porgiamo cordiali saluti.

Karin Keller-Sutter
Bundesrätin